Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 26 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1942-XX, n. **1076**.

Concessione di proroghe dei termini di ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti ed altre pubbliche calamità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni delle leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, e 1° agosto 1941-XIX, n. 932, relative alla concessione di proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamità, sono applicabili fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Le proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, possono essere consentite anche quando ne siano state concesse altre, a norma delle citate leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, e 1° agosto 1941-XIX, n. 932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 17 agosto 1942-XX, n. **1077**.

Sistemazione del servizio telefonico presso il Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il servizio di commutazione telefonica presso il Consiglio di Stato è autorizzata l'assunzione di una telefonista con contratto quinquennale da approvarsi dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa con il Ministro per le finanze.

Le condizioni, le modalità ed il trattamento della telefonista saranno stabiliti in conformità delle disposizioni dei Regi decreti 27 agosto 1940-XVIII, n. 1312, e 29 dicembre 1941-XX, n. 1565.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1942-XX

Atti del Governo, registro 449, foglio 68. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. **1078**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Opera della Dottrina Cristiana per la istruzione ed educazione cristiana della gioventù della parrocchia di Paese », in Paese (Treviso).

N. 1078. R. decreto 17 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Opera della Dottrina Cristiana per la istruzione ed educazione cristiana della gioventù della parrocchia di Paese », in Paese (Treviso), e viene approvato lo statuto del predetto Ente di culto, in data 20 febbraio-13 marzo 1942-XX.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. **1079**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Coloni di Timmari sotto il titolo del SS.mo Salvatore, in Matera.

N. 1079. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Coloni di Timmari sotto il titolo del SS.mo Salvatore, in Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. **1080**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Servigliano (Ascoli Piceno).

N. 1080. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Servigliano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1942-XX

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1081.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Ujvidek, alle dipendenze del Consolato generale di Budapest e istituzione, nella stessa località, di un Vice consolato di 2ª categoria.

N. 1081. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, l'Agenzia consolare in Ujvidek, alle dipendenze del Consolato generale di Budapest, viene soppressa e viene istituito, nella stessa località, un Vice consolato di 2ª categoria il quale verrà considerato a tutti gli effetti quale Agenzia consolare.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1942-XX

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1082.

Istituzione di un Consolato di 2ª categoria in Gythion, con giurisdizione sulla Laconia.

N. 1082. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Consolato di 2ª categoria in Gythion, con giurisdizione sulla Laconia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX.

Rettifica del R. decreto 26 maggio 1942-XX relativo alla iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1942-XX, registro n. 8 Marina, foglio n. 97, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 26 maggio 1942-XX, relativo alla iscrizione temporaea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al mototrabaccolo *Saverio Mario* alle parole: « dalle ore 8 del 5 aprile 1942 », sono sostituite le altre: « dalle ore 8 del 6 aprile 1942 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1942-XX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 199.

(3645)

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX.

Varianti al R. decreto 12 luglio 1940-XVIII relativo all'iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 12, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 5 settembre 1940-XVIII relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, il nome del motopeschereccio *Fede et Speme* è cambiato, a decorrere dal 18 agosto 1941, in *Duilio*.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1942-XX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 196.

(3646)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1942-XX.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione « L'Elementare » di Vienna ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i rischi dei trasporti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;
Visto il decreto Ministeriale in data 24 ottobre 1929 con il quale la Rappresentanza generale della Compagnia di assicurazioni « L'Elementare » di Vienna è stata autorizzata ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni di incendio, responsabilità civile, infortuni, furto e cristalli;
Vista la domanda in data 27 novembre 1940-XIX della predetta Rappresentanza, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo trasporti;
Considerato che la Rappresentanza della Compagnia « L'Elementare » trovasi in possesso dei requisiti tec-

nici e legali occorrenti per ottenere l'autorizzazione suddetta;

Udito il parere del Comitato consultivo - Sezione previdenza - della Corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

La Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia germanica di assicurazione « L'Elementare », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i rischi dei trasporti.

Roma, addì 28 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3688)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1942-XX.
Norme per l'emissione e per le spedizioni dei buoni del Tesoro novennali 4 % con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, col quale è stata autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 4 %, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX;

D'intesa con il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro novennali 4 % unitari, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, da emettersi in conformità del R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, saranno del taglio di L. 500.

Potranno emettersi titoli da L. 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti, rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, quattro, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, entro il limite massimo, in vigore per gli attuali buoni novennali, di cinque milioni di lire di capitale nominale.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

E' in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di buoni nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali potrà comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di lire di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.

Con decreti successivi saranno stabiliti i modelli, le leggende, ed i segni caratteristici dei nuovi buoni al portatore, nominativi e dei libretti nominativi.

Art. 3.

A semplice richiesta dell'esibitore, i buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, al portatore, se appartengano alla medesima serie e abbiano numerazione progressiva, possono essere riuniti, in buoni al portatore di valore nominale maggiore; e i titoli al portatore, comprendenti più buoni, possono essere divisi in titoli di valore inferiore; fermi rimanendo in ogni caso i tagli indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Parimenti i titoli nominativi comprendenti più buoni con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, su domanda del titolare o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni, dei tagli mentovati nel primo comma; e, se non siano affetti da vincoli differenti, e appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti, sino all'ammontare massimo indicato all'art. 2, al nome della medesima persona o dello stesso ente, e senza altro limite, all'infuori di quello derivante dal formato del titolo nominativo.

Nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, rimangono invariati i numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione; ed essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione, indifferentemente, ai buoni da emettere, salvo che, nella domanda dell'operazione, sia determinata siffatta assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Nelle operazioni di tramutamento di buoni del Tesoro al portatore, e in quelle di tramutamento o di traslazione di buoni nominativi, sono osservate norme analoghe a quelle contenute nel presente articolo, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore.

Art. 4.

I nuovi buoni del Tesoro novennali saranno considerati, agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni novennali.

Le relative cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

I premi, stabiliti per i nuovi buoni nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, saranno sorteggiati il 1° febbraio e il 1° agosto di ciascun anno, e saranno pagabili, rispettivamente, dai giorni 15 marzo e 15 settembre successivi.

Per il sorteggio e per il pagamento dei premi saranno osservate le norme contenute nei decreti Ministeriali del 25 e del 30 settembre 1931-IX, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre e in quella del 3 ottobre 1931-IX; nonchè le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782.

La prima estrazione di detti premi potrà aver luogo anche in epoca successiva al 1° febbraio 1943-XXI; ferma rimanendo la data del 15 marzo 1943-XXI, a decorrere dalla quale sarà effettuato il pagamento dei premi sorteggiati.

Art. 6.

All'atto della consegna dei nuovi buoni, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale agli istituti consorziati, per la distribuzione da effettuarsi agli aventi diritto, i buoni stessi dovranno essere muniti del timbro circolare a umido,

ad inchiostro nero indelebile, dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale emittente, lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici ad essi unite.

Inoltre saranno muniti, nell'apposito spazio, di un timbro lineare a umido, ad inchiostro nero indelebile, con la indicazione della sede della tesoreria, nonchè del timbro a calendario.

Le contromatrici, unite ai nuovi buoni, saranno staccate a cura della tesoreria che provvederà alla consegna, e rimarranno in custodia presso di essa.

Art. 7.

I buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, relativi alle sottoscrizioni raccolte, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto poligrafico dello Stato alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con la osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sullo involucro, il capo della Sezione di Regia tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i pieghi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'Ufficio provinciale del tesoro, con particolareggiata relazione, rispettivamente all'Istituto poligrafico dello Stato e al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico); il terzo esemplare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla tesoreria. L'Ufficio provinciale del tesoro e la tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; la tesoreria darà notizia, con telegramma, all'Istituto poligrafico dello Stato delle manchevolezze riscontrate.

Art. 8.

I pieghi, contenenti i buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della Sezione di Regia tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del Tesoro novennali.

Art. 9.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, da effettuarsi a norma dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le Sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

Art. 10.

Alla confezione dei pieghi, contenenti buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, spediti dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, dovrà assistere il capo del locale Ufficio provinciale del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei buoni del Tesoro da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 11.

Al ritiro, presso l'ufficio postale, dei pieghi considerati nel precedente art. 10, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Amministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico) e il quarto all'Ufficio provinciale del tesoro, che ne informerà la Direzione generale del tesoro.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, esteriormente regolari, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo, interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare o il reggente, del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontri qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei verbali di cui al precedente art. 10, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del Registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio provinciale del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà, insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico), dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro.

Art. 12.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro novennali con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in fran-

chigia a norma dell'art. 8, ultimo comma, del Regio decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(3698)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1942-XX.

Disposizioni relative al vincolo e conferimento della selvaggina delle riserve di caccia e della cacciagione proveniente dall'estero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare per il periodo di guerra, l'approvvigionamento della selvaggina delle riserve di caccia, nonchè della cacciagione proveniente dall'estero, per i bisogni alimentari del Paese;

Decreta:

Art. 1.

La selvaggina delle riserve di caccia, nei limiti di cui ai successivi articoli 2 e 4, e la cacciagione proveniente dall'estero, sono vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sottoposte ad obbligo di conferimento.

Art. 2.

Per ogni riserva di caccia, il Comitato provinciale della caccia, competente per territorio, propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ogni annata venatoria, i contingenti minimi di selvaggina stanziale protetta da conferire, tenuto conto della efficienza delle riserve e delle necessità di riproduzione nonchè del sistema di conduzione e del fabbisogno familiare dei riservisti.

Art. 3.

I contingenti, di cui al precedente articolo, espressi in peso per il cinghiale, capriolo, camoscio, cervo, daino, e specie affini ed in numero di capi per le altre specie di selvaggina, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide, sentito l'Ente produttori selvaggina e la Federazione italiana della caccia.

Art. 4.

La selvaggina migratoria, limitatamente ai colombacci, alle colombelle, alle folaghe e ai palmipedi, abbattuta nelle riserve di valle ed in quelle ove la caccia a detti animali viene eseguita mediante appostamenti fissi, deve essere obbligatoriamente conferita nella misura di non meno 4/5 dei capi complessivamente abbattuti nella stagione venatoria.

Art. 5.

I contingenti di selvaggina, di cui è disposto il conferimento, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4 dovranno essere consegnati ai centri di raccolta che saranno indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Agli stessi centri saranno consegnati i quantitativi volontariamente conferiti in eccedenza agli obblighi di cui al presente decreto.

Art. 6.

La cacciagione proveniente dall'estero sarà avviata ai centri di consumo, in base a piani predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

La distribuzione della selvaggina conferita e della cacciagione proveniente dall'estero per la immissione al consumo sarà fatta dall'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni a mezzo dei dipendenti Consorzi, in base a piani predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

L'Ente produttori selvaggina, d'intesa con la Federazione italiana della caccia, è incaricato di controllare l'adempimento, da parte dei riservisti, delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 9.

Ogni riserva di caccia dovrà tenere aggiornato il libro degli abbattimenti e delle catture, nel quale saranno, di volta in volta, annotati sotto la responsabilità dei riservisti, i capi abbattuti o catturati.

Art 10.

Il commercio della selvaggina abbattuta o catturata fuori delle riserve e di quella abbattuta e catturata nelle riserve in eccedenza ai minimi di conferimento stabiliti agli articoli 2 e 4 è libero.

Art. 11.

E' abrogata ogni disposizione contrastante con le norme di cui al presente decreto.

Art. 12.

Le infrazioni alle norme di cui al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3699)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Macchine Guilliet, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1940-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Macchine Guilliet, con sede a Milano;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42/18621 del 31 luglio 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Macchine Guilliet, con sede a Milano, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 27 dicembre 1940-XIX, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Carlo Maria Maggi.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3689)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Soc. an. Stabilimenti Pastival, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Stabilimenti Pastival, con sede a Milano;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42/15788 del 2 luglio 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società anonima Stabilimenti Pastival, con sede a Milano, già assoggettata a sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il generale Alfredo Gatti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3690)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 settembre 1942-XX.

Approvazione della donazione a favore della G.I.L. di alcuni immobili siti in Fraelacco di Tricesimo.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che con atto a rogito notaio Carlo Capo in data 25 luglio 1942-XX il cav. di gr. cr. Giuseppe Pietro Veroi ha dichiarato di donare alla Gioventù italiana del Littorio i seguenti immobili:

Villa con annesso terreno e serra con terrazza, siti in Fraelacco di Tricesimo segnati in catasto al foglio 402 rustico, e 19 urbano, così descritti:

In censuario di Fraelacco di Tricesimo:

Catasto rustico foglio 402, mappa n. 2192, orto, classe 2ª, di ha. 0.06.30; mappa n. 2193, arativo arborato vitato, classe 1ª, di ha. 0.47.20; mappa n. 2196, orto, classe 2ª, di ha. 0.02.30; mappa n. 2166-*a*, prato arborato vitato, classe 1ª, di ha 0.06.50; mappa n. 4463, casa, superficie ha. 0.07.20; di complessivi metri quadrati 6850 (seimilaottocentocinquanta);

Catasto urbano, foglio 19, mappa n. 2195, casa di piani tre e vani 24; mappa n. 4463, serra con terrazza, piani uno e vani uno il tutto confinante: a nord, con via della Chiesa, ad ovest ed a sud, con proprietà Di Colleredo Rodolfo, ad est, con proprietà Campeis Giuseppe;

Considerato che per le disposizioni di cui alla legge 14 agosto 1941-XIX, n. 942, alla G.I.L. sono affidate l'assistenza, l'educazione e la preparazione al lavoro professionale degli orfani di guerra;

Considerata la opportunità di accettare tale donazione;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Veduta la legge 17 agosto 1941-XIX, n. 942;

Decreta:

La donazione, disposta dal cav. di gr. cr. Giuseppe Pietro Veroi, degli immobili siti nella frazione Fraelacco del comune di Tricesimo, e di cui all'atto di donazione rogato in Roma notaio Carlo Capo il 25 luglio 1942-XX, registrato in Roma il 27 luglio 1942-XX al n. 1834, vol. 630, atti pubblici, è accettata.

Gli immobili, come sopra descritti, saranno destinati ad accogliere orfane di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(3675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2756. Data: 1° maggio 1940. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera. Intestazione: Moles Vito fu Angelo. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 4425. Data: 12 marzo 1941. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. Intestazione: De Mauro Giuseppe fu Salvatore. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 900.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 5413. Data: 25 marzo 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. Intestazione: Banco di Roma, filiale di Roma. Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 Rend. 5 %, rendita L. 13.250.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 29. Data: 19 novembre 1940. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna. Intestazione: Conti Romeo fu Luigi. Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Cons. 5 %, rendita L. 5.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 279. Data: 4 maggio 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza. Intestazione: La Capra Emanuela fu Giuseppe. Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Cons. 3 %. rendita L. 6.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2825. Data: 3 aprile 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli. Intestazione: Casella Giuseppe di Vincenzo. Titoli del Debito pubblico: nominativi 4, P. R. 3,50 %, capitale L. 4800.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 71. Data: 27 agosto 1941. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo. Intestazione: Trigari Tommaso. Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 141.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 37450. Data: 27 gennaio 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma. Intestazione: Borzelli Adele fu Alessandro. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 1000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 490. Data: 10 maggio 1938. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania. Intestazione: Consoli Natale di Giuseppe. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 600.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 16142 Data: 10 settembre 1941. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova. Intestazione: Risso Antonio fu Carlo. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3533)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica relativo ai prezzi e tipi dei tessuti di seta reale e di seta fioretto, puri e misti

Il Ministero delle corporazioni rende noto che al testo del Provvedimento P. 433, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1942-XX, vanno apportate le seguenti modifiche:

al tipo 45 il prezzo franco fabbrica va rettificato in L. *12,70* invece di L. 12,75;

al tipo 67 il prezzo di vendita al consumatore va rettificato in L. *24* in luogo di L. 74;

al tipo 67-*a*) il prezzo di vendita franco fabbrica va fissato in L. *16,95* invece di L. 17,95;

alla nota (penultimo rigo della pagina 3491) la dicitura « Cr-bj » va sostituita dalla seguente « *69-b* ».

(3697)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduti i decreti prefettizi in data 1° dicembre 1941-XX, n. 23855, con i quali è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1939-XVIII e ne sono dichiarate le vincitrici;

Visti i decreti prefettizi in data 7 febbraio, 12 marzo, 27 marzo, 7 maggio 1942-XX, numeri 3855, 2958, 2959, 2284;

Ritenuto che, a seguito delle rinunzie delle ostetriche Ramon Maria e Trombetta Mimosa, 5ª e 9ª classificata, che erano state dichiarate vincitrici del concorso di cui trattasi, con attribuzione dei posti rispettivamente di Papozze e Badia Polesine, si rende necessario provvedere per la nomina della 10ª e 11ª classificata Montagna Clara e Lavezzo Argia;

Considerato che la 3ª e la 7ª classificata, Malagutti Dina e Giannone Elena hanno ottenuto la prima sede richiesta e che l'8ª classificata Tommasi Wanda ha ottenuto la 3ª sede richiesta mentre le sedi che si rendono vacanti di Papozze e Badia Polesine sono state richieste in ordine di preferenza come 5ª e 4ª;

Visti gli articoli 23, 26, 55, 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche Montagna Clara e Lavezzo Argia sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa ed assegnate rispettivamente come titolari delle condotte di Papozze e Badia Polesine.

I podestà di Papozze e Badia Polesine sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 16 settembre 1942-XX.

p. *Il prefetto*: DI VITA

(3670)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.